



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

EOLIE PATRIMONIO DELL'UMANITA'

IV SETTORE – Sicurezza e Sviluppo Economico

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

=====

ORDINANZA N° 30 del 10 giugno 2009

IL SINDACO

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art.15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile;
- che il D.l.vo 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

VISTO l'art. 33 e l'art. 40 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione);

RICHIAMATO il comma 4 bis, dell'art. 40 della L.R. n° 16

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 e l'art. 12 della legge n. 265/99 che prevede l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

VISTO l'art.10 della legge 21 novembre 2000, n.353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, d.l.vo 267/2000 con particolare riguardo l'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva si verificano incendi di tipo radente in aree incolte e abbandonate, favoriti dalle alte temperature e/o dovute a cause accidentali;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, quali: strade, reti di distribuzione servizi primari, ecc, terreni incolti infestati da sterpi, arbusti, rifiuti abbandonati, considerati facile esca e/o strumento di innesco e/o propagazione di incendi;

ORDINA

- 1) Lo stato di grave pericolosità per il possibile verificarsi di incendi boschivi o di vegetazione su tutto il territorio Comunale dal 01 luglio al 15 ottobre di ogni anno;
- 2) Nel periodo 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali, il divieto di:

- a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
 - b) usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
 - c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.
- 3) A tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali del territorio comunale, di provvedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ed entro il 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.
 - 4) Che tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiori a metri cento dal ciglio o dalle scarpate delle strade.
 - 5) Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo le strade pubbliche e le strade private, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino ad una profondità di 10 metri.
 - 6) Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, vigneti, agrumeti ecc.. è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso formale del locale Distaccamento della Forestale e comunque nel periodo compreso dal 01 luglio al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre di ogni anno, con l'esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno.
 - 7) Il decespugliamento e la rimozione da parte degli Enti interessati (Provincia Regionale di Messina, ATO ME 5 "Eolie per l'Ambiente S.r.l.", Società Elettrica Liparese, , Azienda Foreste Demaniali di Messina) della vegetazione erbacea e/o arbustiva ed eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti compreso il Codice della Strada;
 - 8) A chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali a:
 - Darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana;
 - Darne immediato avviso tramite il 115 al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco se l'incendio minaccia abitazioni;
 - Darne immediato avviso alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile, ecc..).
 - 9) Agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

AVVERTE

- 1) Che gli inadempienti oltre ad essere perseguiti civilmente, per il risarcimento dei danni provocati da incendi, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del Codice Penale per la mancata osservanza della presente Ordinanza.
- 2) Che le violazioni amministrative saranno sanzionate con l'importo pecuniario da €52,00 ad €258,00 (art. 40 comma 3 della L.R. n° 16/1996), qualora trattasi di fuochi.

DISPONE

- 1) Al Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza a mezzo manifesto;
- 2) Al Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, che la presente Ordinanza venga trasmessa agli Enti interessati di cui al punto 7 per presa visione oltre che alla Prefettura di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.
- 3) All'Ufficio Notifiche che la presente venga notificata alle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale - Carabinieri – Guardia di Finanza – Corpo Forestale Regione Siciliana) per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

IL SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)